



Associazione Avvocati
Matrimonialisti Italiani Sezione Distrettuale di Firenze



 **SINDACATO DEGLI AVVOCATI
DI FIRENZE E TOSCANA**

fondato il 29 giugno 1948
aderente all'Associazione Nazionale Forense - ANF
www.sindacatoavvocatifirenze.it

Tavola rotonda

La tutela del coniuge debole

*Riflessioni civili e canoniche alla luce delle recenti pronunce della
Cassazione in tema di assegno divorzile*

Firenze – Auditorium A Zoli - Palazzo di Giustizia

Viale Guidoni, 61

Giovedì 1 marzo 2018 dalle 15.00 alle 18.00

Ore 14.45 - Registrazione Partecipanti

Saluti:

Pres. Consiglio Ordine Avvocati Firenze

Gian Ettore Gassani

Presidente Nazionale AMI

Introduce e modera

Gianni Baldini

Presidente AMI Toscana

Il superamento del dogma del tenore di vita tra criticità vecchie e nuove

Discussant

Dario Cavallari

Giudice Corte di Cassazione, II sez civile

Tenore di vita ed autosufficienza economica: la giurisprudenza della Cassazione in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite

Francesco Samà

Segretario Sindacato Avvocati Firenze

La prassi delle corti di merito in tema di assegno divorzile

Marzia Sperandeo

Presidente AMI Liguria-Giudice Ecclesiastico Tribunale di Genova

Tutela del coniuge debole e questioni in tema di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di annullamento del matrimonio

Dibattito

Abstract

Come è noto, con la pronuncia della Cass. Sez 1 civile n. 11504/17, per determinare l'assegno divorzile a favore dell'ex coniuge, non bisognerà più tenere conto del **criterio del tenore di vita** goduto in costanza di matrimonio, ma sarà necessario fare affidamento al **criterio dell'indipendenza o autosufficienza economica**. Il *revirement* è stato correttamente giudicato come 'epocale' per il nostro ordinamento che in tal senso si allinea agli altri sistemi europei. Si tratta di un vero e proprio 'terremoto' nel diritto di famiglia già in parte anticipato da alcune sentenze di merito, che ha innescato un numero significativo di procedimenti per revisione dell'assegno divorzile sui Tribunali italiani. Tale evoluzione appare in linea con la «natura "assistenziale"» dell'assegno divorzile stesso.

Il principale indice per valutare le richieste dell'ex coniuge consiste nella verifica se la domanda «soddisfa le condizioni di legge (mancanza di "mezzi adeguati" o comunque impossibilità di procurarsi per ragioni oggettive)", con esclusivo riferimento "all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso" Le condizioni di legge indicate dalla Suprema Corte devono essere desunte da quelli che la Cassazione chiama «i principali "indici", quali il «possesso di redditi di qualsiasi specie/o cespiti mobiliari e immobiliari», ma anche le «capacità e possibilità effettive di lavoro personale» e la «stabile disponibilità di una casa di abitazione».

Quali le criticità che si pongono per evitare storture in fase applicativa: con riguardo al tempo della relazione coniugale; alla distinzione tra patrimonio e reddito come indice della condizione economica del coniuge; alla presenza di un matrimonio che viene meno per effetto di delibazione di sentenza ecclesiastica di annullamento da parte del Tribunale ecclesiastico; etc...?

La tavola rotonda cercherà di far emergere, dal confronto tra il Magistrato di Cassazione, l'Avvocato e il Giudice del Tribunale Ecclesiastico, le possibili criticità che la mancata applicazione in termini di ragionevolezza e proporzionalità del nuovo orientamento affermatosi in giurisprudenza, potrebbe provocare conseguenze negative innanzitutto per la famiglia e in special modo per i soggetti deboli della stessa.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Verranno accettate le prime 120 iscrizioni ricevute telematicamente attraverso l'area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell'evento pubblicato sul sito: www.fondazioneforensifirenze.it Sarà cura della Segreteria della Fondazione per la Formazione Forense inviare conferma scritta dell'avvenuta iscrizione. Si invita, inoltre, a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l'area Sfera) per consentire l'ammissione dei colleghi esclusi.

CREDITI FORMATIVI:

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera a) del nuovo Regolamento per la formazione professionale n. 6 appro-

vato dal CNF il 16/07/2014, per la partecipazione all'incontro sono stati concessi **n.3 crediti formativi** . Si specifica, altresì, che ai sensi dell'art. 19, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della durata diurna o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto all'intero evento.

